

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Esame di un caso pratico di contenzioso in tema di Coacervo

Dott. Michele Vitello



Con effetto dal 1° gennaio 1991, l'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 – TUS (Testo Unico sulle Successione e Donazioni), ha stabilito che, "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili" al valore imponibile da assoggettare a imposta di donazione, il "valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione" doveva essere *maggiorato* di un "*importo pari al valore* complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario"



Per donazione oggetto di coacervo la legge – nel 1991 – intendeva evidentemente <u>tutti gli atti inter vivos rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione.</u>





Per <u>COACERVO</u> si intende il <u>cumulo delle donazioni pregresse</u>, <u>ante</u> <u>successione</u> o precedente donazione, <u>al fine di verificare la residua</u> <u>disponibilità della franchigia.</u>





Il legislatore del DPR n. 637/1972 intitolato "Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni" e del D.Lgs. n. 346/1990 si avvalse dell'istituto del coacervo nell'ambito della normativa in tema di imposta di successione e di donazione per evidenti fini antielusivi: essendo stata l'imposta di successione e donazione organizzata con un sistema di aliquote progressive applicabili a scaglioni di valore imponibile, <u>se non fosse stata dettata la norma sul coacervo sarebbe stato</u> facile eludere l'imposta programmando lo spacchettamento di un dato patrimonio in una pluralità di donazioni e applicando a ciascuna di esse l'esenzione caratteristica dello scaglione di valore non percosso da imposta.



La legge n. 342 del 2000 *riformò* questo sistema introducendo il concetto di una imposta di successione e donazione "unitaria" avente ad oggetto i singoli trasferimenti disposti a favore dei singoli aventi causa e dettando tre aliquote proporzionali, invece di quelle progressive, nonché prevedendo una franchigia esente da imposizione oltre ad una franchigia non tassata per i trasferimenti a favore di soggetti di più stretta familiarità o affetti da particolare disabilità, mantenendo tuttavia l'istituto del coacervo.

Dopo pochi mesi da questa riforma, il legislatore intervenne nuovamente nella materia dell'imposta di successione e donazione con la legge 18 ottobre 2001 n. 383 con la quale soppresse questa imposta.

L'art. 13 della anzidetta Legge recita:

«L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa».



Il decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito in legge 24 novembre 2006 numero 286 ha infine re-istituito l'imposta di successione donazione secondo le disposizioni del decreto legislativo 346/1990.



Stabilita, dunque, la **perdurante vigenza dell'istituto del coacervo** si tratta quindi di affrontare il tema dell'individuazione di quali siano le donazioni oggetto di coacervo:

- a) tutte quelle stipulate in passato?
- b) solo quelle stipulate da quando l'imposta di successione e donazione è stata reistituita ad opera del D.L. n. 262/2006 ?





Sul tema si è espressa più volte la Corte di Cassazione

... dapprima desumendo la necessità di prendere in considerazione qualsiasi donazione del passato

...poi con orientamenti opposti sostenendo che "prendendo in considerazione le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario si conferiva rilievo non solo a fattispecie maturate sotto legislazioni non più vigenti ma anche fattispecie (come quelle poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, tra cui quella de quo), che erano qualificate dalla legge come "fiscalmente irrilevanti" perché poste in essere nel periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione e che se ri-considerate oggi, vengono indubbiamente ad avere rilevanza, con inammissibile effetto retroattivo.



Infatti, secondo la Cassazione - sentenza numero 24940/2016 - si deve ritenere logica e coerente conseguenza che, eliminata una norma in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi sia più spazio per dar luogo al coacervo.





Conferma è stata data dalla Cassazione con l'ordinanza 22738 del 2020 con riguardo ad una donazione intervenuta nel 2006, vale a dire nel periodo in cui l'imposta di successione era soppressa sostenendo appunto che con la legge 342/2000 il sistema dell'aliquota progressiva applicata a scaglioni di valore imponibile di valore via via più elevato, venne sostituito con l'attuale sistema caratterizzato invece da un'aliquota unica, applicata all'intero valore imponibile (al netto delle franchigie riservate ai trasferimenti intra coniugali o tra parenti in linea retta e ai trasferimenti tra fratelli e sorelle).



... l'istituto del coacervo, di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 346/1990 (TUS) deve ritenersi implicitamente abrogato dal DL 262/2006 che ha sostituito l'originario impianto impositivo di tipo progressivo, con un tipo di tassazione differente da applicarsi ai valori eccedenti le franchigie di Legge ...

(Sentenza 594/3/2021 della CTR del Piemonte e Sentenza 736/2022 – CTR del Veneto)



"Quindi, se Tizio ha donato al figlio Caio la somma di 800.000 euro e poi Caio eredita da Tizio, l'imposta di successione si calcola considerando che Caio beneficia della intera franchigia di 1 milione di euro, senza dunque tener conto della donazione".

Ctp di Rimini nella sentenza 36/01/2018 del 9 febbraio 2018

Notaio Angelo Busani in "Sole 24Ore" del 04 giugno 2018





Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni, e della determinazione della franchigia esente da imposta, non si computano (mediante cd. coacervo) le donazioni ricevute dall'erede nel periodo di tempo (2001 – 2006) in cui l'imposta sulle successioni era stata abolita dall'ordinamento

Sentenza n. 45/2019 CTR Emilia-Romagna.

Nel caso in esame, il sig. XXXX, aveva donato – in data 26 aprile 2006 – a favore del coniuge e dei figli, n. 3.600.000 azioni e più precisamente n. 1.200.000 azioni ciascuno. Pertanto, la donazione, era avvenuta nel periodo in cui l'imposta di donazione e successione era "soppressa" – e, quindi, esente da ogni imposta.

Ne deriva che, la franchigia di euro 1.000.000, non può considerarsi erosa.

Successivamente, in data 05 aprile 2020, è deceduto il sig. XXXX e, gli eredi, hanno presentato in data 30/03/2021, a cura del notaio YYYY, dichiarazione di successione (volume 88888, numero ??????, anno 2021)

Le sottoscritte: (BS) nata a in Via residente a legataria; Codice Fiscale: nata a residente a Codice Fiscale: coerede; BS) il 13 nata a ivi residente in Via Codice coerede Fiscale: in riferimento alle donazioni di cui all'Atto in data 26 aprile 2006 Rep. registrato a Brescia 1 il Notaio al n. ai fini della liquidazione dell'imposta di successione chiedono a Codesto Spettabile Ufficio: aderendo alla tesi della implicita abrogazione dell'articolo 8 comma 4 TUS, che sia in dottrina sia in giurisprudenza è stata autorevolmente sostenuta ("cd.sentenze gemelle" in subordine quindi da considerarsi atti di liberalità che, al momento della loro (Studio CNN adozione, 168/2006/T; Comm. Trib. Prov. Milano 10 novembre 2008 n. 197; Comm. Trib. Prov. Verona Sez. III 21 agosto 2012 n. 208; Sentenza Cass. 19 dicembre 2018 n. 32818; Ordinanza Cass. 22738/2020).

Consequentemente, di



Nel frattempo, la Corte di Cassazione, nella Sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5690 è tornata ad occuparsi, **respingendo un ricorso di Agenzia delle Entrate**, della questione del cumulo delle donazioni (c.d. "coacervo") ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di successione affermando che «le donazioni effettuate nel 2005 – nel caso specifico effettuata da un padre in favore della figlia non hanno alcuna rilevanza ai fini del calcolo della franchigia, trattandosi di donazioni effettuate quando non esisteva alcuna imposta, e dunque di donazioni fiscalmente irrilevanti



Tuttavia, in data 28 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate, ha notificato agli eredi l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, considerando nell'attivo ereditario, anche la predetta donazione, senza considerare che la medesima era stata effettuata nel periodo in cui l'imposta di donazione/successione era stata soppressa







DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA UFFICIO TERRITORIALE BRESCIA ATTI PUBBL.SUCC.RIMB.IVA (TP5)

30/03/2023 PAG. 1

Successione presentata il 3 registrata al Num. 1 Volume 88888 relativa a deceduto il 0 deceduto il 0

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE

LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

(Valori espressi in euro)

Soggetto N. 001001: 7	
Codice fiscale ' , EREDE	
Grado di parentela CONIUGE/PARTE DELL'UNIONE CIVILE	
Aliquota 4,00 %	
Totale valore quote non esenti	1.206.946,55
Beni tipo DN (denaro, gioielli, mobilia)	0,00
Donazioni che hanno fruito di franchigia	1.000.000,00
Passivita' e altri oneri	0,00
Attivo netto	2.206.946,55
Franchigia spettante	1.000.000,00
Base imponibile	1.206.946,55
Presunzione	0,00
Totale imponibile	1.206.946,55
IMPOSTA DI SUCCESSIONE	48.277,86
Riduzione di imposta e imposta versata all'estero	0,00
IMPOSTA DOVUTA	48.277,86







Soggetto N. 002001: V Codice fiscale EREDE Grado di parentela FIGLIO/A Aliquota 4,00 % Totale valore quote non esenti 1.197.657,81 Beni tipo DN (denaro, gioielli, mobilia) 0,00 Donazioni che hanno fruito di franchigia 1.000.000,00 Passivita' e altri oneri 0,00 Attivo netto 2.197.657,81 Franchigia spettante 1.000.000,00 Base imponibile 1.197.657,81 Presunzione 0,00 Totale imponibile 1.197.657,81 IMPOSTA DI SUCCESSIONE 47.906,31

Riduzione di imposta e imposta versata all'estero



IMPOSTA DOVUTA



0,00

47.906,31

Soggetto N. 003001: | Codice fiscale 1 Grado di parentela FIGLIO/A Aliquota 4,00 % 1.197.657,81 Totale valore quote non esenti Beni tipo DN (denaro, gioielli, mobilia) 0,00 Donazioni che hanno fruito di franchigia 1.000.000,00 0,00 Passivita' e altri oneri 2.197.657,81 Attivo netto 1.000.000,00 Franchigia spettante 1.197.657,81 Base imponibile 0,00 Presunzione 1.197.657,81 Totale imponibile 47.906,31 IMPOSTA DI SUCCESSIONE 0,00 Riduzione di imposta e imposta versata all'estero 47.906,31 IMPOSTA DOVUTA



I contribuenti hanno presentato istanza di annullamento in autotutela

Michele Vitello PEC

Da: Michele Vitello PEC <michele.vitello@odcecbrescia.it>

Inviato: lunedì 15 maggio 2023 18:39

A: 'dp! @pce.agenziaentrate.it'; 'dp.l ...utapsri@agenziaentrate.it'

Oggetto: AVVISO DI LIQUIDAZION 1373 - succes

E CONTRACTOR DE LA CONT

Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DI Cortese att.ne dott

La presente in nome e per conto della sig.

riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni in oggetto, al fine di chiedere la possibilità di un appuntamento per valutare i valori indicati nel medesimo atto nonché l'imposta scaturente in quanto, si ritiene che a fronte delle franchigie residue l'imposta da versare sia inferiore rispetto a quella calcolata.

In attesa di un cortese riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti Avv. Michele Vitello



ma, l'Agenzia delle Entrate, telefonicamente ha fatto sapere che non poteva procedere in tal senso in quanto l'Ufficio fa riferimento alla circolare n. 3 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate in cui è scritto che:

«si ritiene che rilevino tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, in quanto anche durante tale periodo sussisteva pur sempre un regime impositivo, alternativo a quello abrogato, in virtù del quale per le donazioni e gli altri atti di liberalità erano dovute "...le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso...", con le medesime aliquote previste per i corrispondenti atti a titolo oneroso, applicabili sul valore eccedenti una franchigia di 350 milioni di lire, specificamente prevista per i predetti atti»

"solido" dagli eredi del defunto

Pertanto ai contribuenti non rimane che presentare ricorso alla CGT di l° sostenendo quanto abbiamo detto sopra

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO

Via della Valle, 40 - 25128 Brescia

AGENZIA DELLE ENT

Via Sorbanella, 30 - 25125 BRESCIA

RICORSO ex artt. 18 e segg. del D.Lgs. 546/92

e richiesta di SOSPENSIONE ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92

Proposto da: e residente in qui riunite per connessione oggettiva e soggettiva rappresentate e difese giusta procura allegata, PEC: michele.vitello@odcecbrescia.it - ed elettivamente domiciliate, ai fini del presente processo, presso il suo Studio in Lonato del Garda in Via M. Cerutti 11 RICORRONO CONT Agenzia delle Entrate – Direzione o Territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, Via Sorbanella n. 30 in Brescia PER L'ANNULLAMENTO Liquidazione dell'Imposta e Irrogazione – prot. n. notificato in data 28/04/2023 a per l'importo di euro 144.090,48 oltre ad euro 8,75 per spese di notifica, dovuto in





L'agenzia delle Entrate si costituisce e, nelle proprie controdeduzioni, si legge:

"l'Amministrazione finanziaria <u>ha ritenuto validamente applicabile l'istituto del "coacervo"</u> in relazione alle donazioni avvenute il 26 aprile 2006"... "nessuna riforma ha modificato e tanto meno abrogato l'art. 8 c. 4 del Testo Unico delle Successioni e Donazioni" e del sotteso istituto del coacervo... non pare potersi perciò negare la perdurante operatività del "coacervo" tra le donazioni <u>e la successiva trasmissione ereditaria".</u>

E conclude affermando che: "il richiamato art. 8, comma 4, non solo stabilisce che concorrono tutte le donazioni precedentemente fatte dal defunto ma non esclude nemmeno quelle effettuate nel quinquennio 2001/2006 altrimenti avrebbe disposto in tal senso..."

"Le donazioni precedenti, sono state prese in considerazione ai soli fini del calcolo della franchigia".







Ufficio Legale

Alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di H

CONTRODEDUZIONI

Ricorso n. hotificato in data 27/06/2023 e ricevuto dall'Ufficio in data 27/06/2023
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

R.G.R. Sezione 01

Atto impugnato: RE29 AVV.DI LIQUIDAZ.

Anno di registrazione: 2020 Tributo: REGISTRO

Valore economico della controversia: 144.099,00 Euro

Contribuente:

Difensore: VITELLO MICHELE

Domicilio per il giudizio:

P.E.C.: michele.vitello@odcecbrescia.it

La **Direzione Provinciale di** in persona del suo Direttore *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.

FATTO

Con ricorso presentato via PEC in data 27.06.2023, le sig.re

te eredi del defunto sigliano, hanno chiesto all'adita C.G.T. di annullare l'avviso di liquidazione n.

(2020) col quale si recuperava una maggiore Imposta di successione di € 144.090,48.

- Codice Fiscale: 06363391001

P.E.C.: approximate.it







Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate emana la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023

CIRCOLARE N. 29/E



Roma, 19 ottobre 2023

OGGETTO: Imposta sulle successioni e donazioni - Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Coacervo "successorio" e "donativo"





nella quale, finalmente ammette che:

«l'ISTITUTO DEL <u>COACERVO DEVE RITENERSI "IMPLICITAMENTE ABROGATO</u>" e lo stesso <u>NON PUÒ</u> <u>ESSERE APPLICATO NÉ PER DETERMINARE LE ALIQUOTE, NE AI FINI DEL CALCOLO DELLE</u> FRANCHIGIE»

Si legge, inoltre, che: "devono ritenersi superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in precedenza in cui si facevano rientrare al fine delle franchigie <u>anche le donazioni effettuate</u> <u>nel periodo compreso tra il 25/10/2001 ed il 29/11/2006".</u>

La Circolare conclude, invitando gli Uffici a riesaminare la posizione ed abbandonare il contenzioso.





A fronte della citata circolare le contribuenti depositano memoria illustrativa <u>insistendo sulle</u> <u>richieste di riesame dell'avviso di liquidazione impugnato</u>

Alla

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BRESCIA

Via della Valle, 40 - 25128 Brescia

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESSIA

Via Corbanciia, CO 20120 DRESCIA

MEMORIA ILLUSTRATIVA

SEZIONE:

UDIENZA:


R.G.R.: N.

Atto impugnato: Avviso di Liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni numero

prot. n. notificato in data 28/04/2023

*0*0*





L'Agenzia delle Entrate prende atto della circolare citata e della memoria illustrativa e deposita «in autotutela» (??) il riesame dell'avviso di liquidazione indicando di aver accolto le richieste del contribuente e chiedendo la compensazione delle spese

Considerato che:

- 1. secondo l'art. 15 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»;
- 2. le contribuenti hanno cercato in qualunque modo di evitare il contenzioso, inviando dapprima il documento visto in precedenza allegato alla successione e poi mediante richiesta di contraddittorio;
- 3. l'Ufficio ha disatteso ogni richiesta

in udienza ci si è rimessi alla Corte per quanto attiene alle spese





E la Corte così si è espressa:


Pacifica la soccombenza sostanziale dell'Amministrazione resistente, stima il Collegio che di lite tra le parti, atteso che, come osservato anche nella circolare n. 29/E citata, "sul coacervo "successorio" di legittimità sopra evidenziato contrario alla prassi dell'Agenzia delle Entrate".





P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della cessazione della materia del contendere.



Brescia, 18 dicembre 2023



L'ESTENSORE






... poteva finire così? ...







In data 23/01/2024 l'Agenzia della Riscossione notifica questa cartella di pagamento



Lotto di stampa n. 04947 Gruppo: 0001





Gentile Sig.ra V

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

Agenzia delle Entrate	Controllo tasse e imposte indirette anno 2020	189.551,42
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

euro 189.557,30

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.





Michele Vitello PEC

Da: Michele Vitello PEC <michele.vitello@odcecbrescia.it>

Inviato: mercoledì 24 gennaio 2024 14:55

Oggetto: SENTENZA N. 14/2024

Allegati: Scan_20240124_134037.jpg; Scan_20240124_134047.jpg; Scan_2024_134047.jpg; Scan_2024_134047.jpg; Scan_2024_134047

ade.pdf

Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE di STESSIA Spett.le Ufficio SUCCESSIONI e DONAZIONI

La presente in qualità di difensore delle ricorrenti \(\) della sentenza n. 14/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Brescia (vedi allegato), al fine di chiedere:

- modalità di pagamento da parte delle mie assistite dell'importo risultante dall'autotutela emessa dal Vostro Ufficio e confermato in sentenza;
- modalità per ricevere l'importo delle spese di lite indicate in sentenza.

Infine, faccio presente che, la signora **Estimate**, in data odierna, ha ricevuto la cartella di pagamento allegata e, pertanto, per quanto sopra, chiedo che venga cortesemente eseguito lo sgravio. Rimango in attesa di un Vostro cortese riscontro e, ringraziando, porgo molti cordiali saluti. Michele Vitello





COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Grazie per l'attenzione

Dott. Michele Vitello

